

RICERCA

Progetti Prin dell'ateneo, graduatoria da rifare

Il Tar accoglie il ricorso di un docente: un revisore non era iscritto all'Accademia dei Lincei

L'università di Udine deve riformulare la graduatoria di preselezione dei Prin 2010/11 (Progetti di ricerca di interesse nazionale), approvata dalla commissione istituita dall'ateneo friulano lo scorso 12 giugno. Glielo impone il Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso presentato dal direttore del dipartimento Studi umanistici, professor Vittorio Formentin, attraverso il quale il docente evidenziava la "carezza accademica" del primo valutatore.

Il Tar ha accolto dunque il ricorso del professor Formentin e disposto l'annullamento della graduatoria, condannando l'università al pagamento di 3 mila euro più Iva delle spese legali. Tutto è iniziato lo scorso 19 giugno quando il ricorrente ha contestato il fatto che il primo revisore dei Prin non era un componente dell'Accademia dei Lincei. Un rilievo, questo, che il collegio triestino ha ritenuto fondato.

Il criterio preventivo, cui si era vincolata l'amministrazione, a parere del Tar, prevedeva infatti che la valutazione dei progetti relativi all'area numero 10 fosse riservata proprio ad "accademici". Tale criterio, però, non era stato osservato, in quanto il primo revisore non era componente dell'Accademia nazionale dei Lincei, come, del resto, confermato dallo stesso ateneo nella memoria difensiva presentata al Tar, attraverso la quale giustificava la scelta evidenziando il fatto che il numero dei soci dell'Accademia, che avevano accettato di essere iscritti nella banca dati ministeriale, «fosse insufficiente rispetto alla necessità

di valutare tutti i progetti presentati».

La spiegazione fornita dall'università friulana però non è bastata a convincere il Tribunale amministrativo che l'ha ritenuta appunto «insufficiente», non solo perché



Palazzo Florio sede del rettorato dell'università di Udine

adottata a posteriori, ma anche «perché appare, da un lato, non dimostrata univocamente e, dall'altro, inidonea a derogare automaticamente all'obbligo».

Giovanni Cinque
© RIPRODUZIONE RISERVATA